

Regolamento Campionato Amatoriale Brianzolo Calcio a5 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021



FORMULA DEL CAMPIONATO.

Le squadre saranno inserite in un girone all'italiana, con partite di andata e ritorno.

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri:

- 1) esito degli scontri diretti;
- 2) differenza reti prima negli scontri;
- 3) spareggio/i.

Nel caso invece la posizione non comporti qualificazione ai playoff o assegnazione del titolo del girone, ma il solo piazzamento in classifica (esempio 2°-3° posto, 4°-5°-6° posto), invece dello spareggio si terranno in considerazione:

- 4) differenza reti generale;
- 5) il maggior numero di gol realizzati;
- 6) sorteggio.

Le prime tre classificate di ogni girone parteciperanno alle FINALI PROVINCIALI, che decreteranno la squadra CAMPIONE PROVINCIALE, le squadre classificate al 4°, 5° e 6° posto disputeranno i play off UEFA per l'assegnazione di altri premi.

REGOLA 2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO.

Il Campionato Amatoriale Brianzolo di Calcio a 5 inizierà a metà Ottobre 2020 e si concluderà entro Maggio 2021.

Le FINALI PROVINCIALI si svolgeranno al termine del campionato. Le date ufficiali saranno pubblicate sul sito www.brianzatornei.it

Nel mese di gennaio 2020, durante la sosta invernale, tutte le squadre facenti parte del campionato potranno partecipare (facendo richiesta all'atto dell'iscrizione al campionato) alla COPPA di LEGA, alla quale prenderanno parte tutte le compagini iscritte ai campionati Brianza Tornei.

REGOLA 3 - SVOLGIMENTO DELLE GARE.

La durata delle gare è di 2 tempi da 20 minuti, ciascuno con intervallo non superiore ai cinque minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 10 giocatori per squadra. Nella distinta dovranno anche essere inseriti eventuali allenatori, accompagnatori e coloro i quali accederanno al terreno di gioco. Al campionato si applicheranno le regole di gioco F.I.G.C. Prima di ogni partita verrà effettuata, a discrezione del C.O., la chiama da parte del direttore di gara (vedi punto 15)

REGOLA 4 – CALENDARIO.

Variazioni di data ed orario.

Il Comitato Organizzatore (Brianza Tornei) si riserva il diritto di variare le date e l'orario degli incontri in programma, dandone comunicazione alle Società interessate, nei tempi previsti e necessari per l'organizzazione della partita.

Anticipi e/o posticipi

Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare devono trovare l'accordo con la società avversaria dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento. Questa comunicazione deve avvenire con almeno 48 ore di anticipo e versando un contributo di spostamento gara pari a euro 30,00. Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite mail da inviare al C.O. In ogni caso la gara dovrà svolgersi entro 15 giorni, salvo evidenti impedimenti. La squadra avversaria ha la facoltà di non accettare lo spostamento della gara.

Nelle ultime 3 giornate non si potrà posticipare nessuna partita ma solo anticipare.

Tutte le richieste che non perverranno al C.O. nei termini stabiliti non verranno accettate. Le squadre saranno pertanto obbligate a presentarsi ugualmente. Qualora una squadra desideri rinunciare all'incontro dovrà pagare ugualmente la quota campo, unitamente ad una multa di euro 50,00, e subirà una penalizzazione in classifica di un punto.

Rinvio Gare - Sospensione gare

Il Comitato Organizzatore, in caso di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Società interessate che, comunque, potranno chiedere informazioni o conferme presso la segreteria. Il C.O. ha altresì il diritto di rinviare gare che cadono in calendario in giorni o periodi che prevedono manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

Recupero gare sospese o rinviate

Le Società interessate, possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro un periodo di tempo stabilito dal C.O. In mancanza di accordo tra le parti, il C.O. fisserà d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro.

Si rammenta che se la gara viene sospesa nel primo tempo regolamentare (a qualsiasi minuto), l'incontro verrà disputato interamente dall'inizio; se la gara viene sospesa nel corso del secondo tempo regolamentare (a qualsiasi minuto), l'incontro verrà ripreso dall'inizio del secondo tempo, considerando "omologato" il risultato parziale prima della sospensione.

Non è ammesso il rinvio di una gara già rinviata, la cui data di recupero è stata fissata. Il numero massimo di spostamenti in una stagione verrà comunicato dal C.O. ad inizio campionato e sarà stabilito in base al numero di giornate.

Impraticabilità del campo

Il giudizio sulla impraticabilità del campo spetta al D.d.G. il quale, alla presenza dei due capitani ne decide la sospensione o il rinvio. Le squadre (salvo quanto previsto dalla REGOLA 10 /b causa di forza maggiore) hanno il dovere di presentarsi in campo, presentare la lista della gara al D.d.g. che procederà all'identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco.

Le Società che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste (vedi rinuncia). In caso di impraticabilità evidente il C.O. avviserà per tempo (entro le ore 17.00) i responsabili delle Società che, in questo caso, saranno sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco.

REGOLA 5 – TESSERAMENTO.

Giocatori

Le Società, per partecipare alla attività ufficiale, hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri giocatori. Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva, a partire dal 1° Settembre di ogni anno, per terminare il 31 Agosto dell'anno successivo. I tesseramenti effettuati in date precedenti il 1° Settembre sono considerati decaduti di efficacia e non possono essere prorogati.

a) Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro il termine della regular season.

b) Durante il campionato non potranno essere trasferiti o scambiati giocatori partecipanti allo stesso girone.

Esclusioni

Non potranno essere tesserati giocatori che militano nei campionati F.I.G.C. per le Seguenti categorie:

- Serie professionistiche di Calcio a 11 (Serie A – B – LEGA PRO.);
- Calcio a 5 (massima serie).

Se a seguito di un controllo del C.O., del Giudice Sportivo, oppure anche su segnalazione scritta pervenuta da altra società partecipante, a seguito di verifiche, si riscontri il mancato tesseramento di uno o più giocatori, oppure tesseramento non secondo le normative, la Società in difetto verrà penalizzata con il punteggio di 6-0 a tavolino per le partite in cui il giocatore è stato schierato e potrà essere penalizzata, a discrezione del Giudice Sportivo, con un ulteriore punto in classifica. Una volta iniziati i play off, le eventuali squalifiche sulla posizione dei giocatori non avranno carattere retroattivo per la regular season.

E' consentito il tesseramento di giocatori in più società affiliate soltanto se non partecipanti allo stesso girone.

Modalità per il tesseramento

Le Società dovranno compilare e recapitare presso l'ufficio Tesseramento o mandare via mail a brianzatornei@gmail.com la richiesta di tesseramento, completa in ogni sua voce.

REGOLA 6 - IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE (compiti e responsabilità).

Il Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell'Organizzazione, del Direttore di Gara, della Squadra avversaria e si preoccupa del contegno dei propri tesserati.

Il Dirigente dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Non potranno accedere nel rettangolo di gioco Dirigenti/Tecnici non tesserati.

Ha il dovere di presentare al D.d.g., entro 10 minuti dall'inizio della gara, la lista di gara (stampata dal web) in duplice copia, completa di tutti i dati richiesti unitamente ai badge e/o ai documenti di identità richiesti.

Il Dirigente accompagnatore della squadra ospitante (prima nominata) deve provvedere al ricevimento e alla sistemazione dei D.d.G, e della squadra avversaria.

In assenza del Dirigente accompagnatore, la carica viene ricoperta dal capitano della squadra, con tutti gli obblighi spettanti al Dirigente.

REGOLA 7 - COPERTURA ASSICURATIVA.

Le Società iscritte al Campionato ed i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio Tesseramento all'atto dell'iscrizione.

REGOLA 8 - CERTIFICATO MEDICO.

Ogni giocatore deve sottoporsi a visita medica idonea a svolgere l'attività sportiva non agonistica. Il certificato d'idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, dovrà essere consegnato in originale al momento della richiesta di tesseramento oppure firmare una dichiarazione di possesso dello stesso.

REGOLA 9 - RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI.

a) La Società che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, oltre l'ammenda prevista (vedi sanzioni pecuniarie) ed a discrezione del Giudice Sportivo della penalizzazione di un punto in classifica.

La Società che si ritiri a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste nel par. precedente, verrà sanzionata con una inibizione al Dirigente Accompagnatore o al facente funzione (vedi tabella Sanzioni) e, a discrezione del Giudice Sportivo alla penalizzazione di due punti in classifica.

La Società che rinuncia 3 volte, viene esclusa dal prosieguo della manifestazione.

Tutti gli incontri precedentemente disputati saranno considerati nulli agli effetti della classifica e non verranno attribuiti i tre punti a tutte le squadre che nelle gare precedenti hanno incontrato la squadra esclusa.

Per quanto riguarda le gare successive, verranno attribuiti i tre punti (0-6 tavolino) alle squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare l' esclusa.

b) In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Società, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a suo insindacabile giudizio, l' estromissione della Società dalla competizione, oltre a eventuali sanzioni comminate dalla Disciplinare, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione.

Per tutte le gare precedentemente disputate, vale quanto previsto nel comma (a) e il C.O. si riserva di richiedere ai responsabili della Società risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

REGOLA 10 - MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO.

a) La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo (un tempo), comporterà a discrezione del D.d.G. la perdita della gara con il punteggio di 0-6. Il D.d.g. dell'incontro, segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

Alla squadra che non si presenti in campo entro i termini previsti sarà inoltre commutata una multa pari ad euro 75,00, da pagare entro la gara successiva unitamente alla quota campo della partita non giocata. Seguirà inoltre una penalizzazione in classifica di un punto.

b) Causa di Forza Maggiore. Le squadre che non si presentino in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare).

L'eventuale inconveniente, dovrà essere documentato al C.O. entro le 24 ore successive alla gara.

REGOLA 11 - TEMPO DI ATTESA SQUADRA (20 MINUTI).

Le squadre ritardatarie che, comunque, entrano in campo entro i 20 minuti di attesa previsti dal regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (presentazione liste e controllo documenti da parte del D.d.g.) saranno ammesse alla disputa della gara.

REGOLA 12 - NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO.

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n°3 giocatori.

La gara viene sospesa quando la squadra rimane in campo con meno di 3 giocatori.

REGOLA 13 - LISTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE AL D.D.G.

E' fatto obbligo a tutte le Società, tramite il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, presentare al D.d.G., la distinta completa in ogni sua parte.

E' obbligatorio presentare la lista di gara stampata, almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'incontro.

La distinta dovrà contenere i seguenti dati:

- TABELLINO GARA (data svolgimento, colori Sociali, squadra avversaria)

- COGNOME e NOME dei giocatori e NUMERO MAGLIA

Solo i presenti in lista hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco.

I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti, devono essere depennati dalla lista da presentare al D.d.g., per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, come previsto dal R.O. per posizioni irregolari.

REGOLA 14 - IL DIRETTORE DI GARA.

a) Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.g. hanno il dovere di redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Disciplina, in caso di fatti o circostanze di dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, avranno il compito di redigere un supplemento di Rapporto di gara.

Inoltre rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia.

b) Il tempo di attesa del D.d.g. da parte delle squadre è fissato in 20 minuti dall'orario ufficiale della gara. Trascorso tale periodo, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un D.d.g. presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso su apposita modulistica "nulla osta".

La Società ospitante (prima nominata) provvederà per tempo o comunque nelle 24 ore successive alla gara, a far pervenire al C.O. il nulla osta.

I D.d.g. dovranno inoltre, consegnare le liste di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti, controfirmando per "presa visione" la lista della squadra avversaria.

In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.g. "non ufficiale", la gara sarà rinviata.

REGOLA 15 - RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI.

Il D.d.G., prima dell'incontro, è tenuto al riconoscimento dei giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici e collaboratori che sono elencati nelle apposite liste: tale riconoscimento avviene negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco.

Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti, contemporaneamente alla lettura della lista completa dei dati richiesti. E' obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari. In assenza di badge identificativo e/o documenti rilasciati dall'autorità (carta d'identità/patente/passaporto o altro documento rilasciato dalle Autorità competenti, munito di foto riconoscibile), il D.d.G., solo per conoscenza diretta e certa del Giocatore e/o Dirigente, potrà accettare l'ingresso in campo di tale tesserato.

REGOLA 16 - VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO.

Il Dirigente Accompagnatore o facente funzione potrà richiedere in visione al D.d.g. i tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei giocatori o dirigenti in distinta della squadra avversaria, prima, durante l'intervallo o subito dopo il termine della gara.

REGOLA 17 - DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA.

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.

Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Responsabile e/o del Dirigente responsabile.

REGOLA 18 - OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO.

Il C.O. ed il Settore Arbitrale potranno inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori dovranno redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e dei sostenitori, se necessario, potranno assistere e tutelare il D.d.g. e potranno invitare i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre potranno segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione del D.d.g.

REGOLA 19 - ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA.

1) GIUDICE SPORTIVO

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara. Agisce in conformità quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità. Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto del 'D.d.g. dell'eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto, su richiesta specifica). Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

A) SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

B) RIABILITAZIONE

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva, potranno essere riabilitati.

C) FACOLTÀ' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del Direttore di gara, spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa.

D) INASPRIMENTO SANZIONI - RECIDIVA

Le Società o i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento vigente e/o dalle Normative, commetta ulteriore violazione della medesima gravità e nella medesima stagione sportiva in corso, saranno sottoposte ad aggravamento della sanzione. Solo su fatti gravi specifici spetta all'Organo Disciplinare fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzioni tenuto conto dei precedenti disciplinari. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

G) ACCERTAMENTI

Il C.O. e l'Ufficio Tesseramenti, hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo. (Vedi provvedimenti disciplinari)

REGOLA 20 - SANZIONI A GIOCATORI

1) Ammonizioni: I giocatori ammoniti per DUE volte nella stessa gara, vengono espulsi per somma di ammonizioni e squalificati per una gara.

Recidiva: i giocatori che raggiungono la quarta ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Il conteggio delle ammonizioni non tiene conto di quelle riguardanti il paragrafo precedente (doppia ammonizione).

Successivamente alla prima squalifica per recidiva, saranno squalificati per una gara i giocatori che raggiungeranno la terza ammonizione.

Nel caso di PLAY-OFF al termine della stagione le ammonizioni accumulate saranno azzerate. L'eventuale squalifica recidiva dovrà invece essere scontata nel primo turno delle FINALI PROVINCIALI.

Durante le FINALI PROVINCIALI i giocatori che raggiungano la seconda ammonizione e ogni altra successiva ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.

- Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Si considera scontata invece nel caso in cui la Società avversaria non si presenti alla gara.

Squalifiche a tempo:

I giocatori per fatti particolarmente gravi potranno subire squalifiche a tempo. Durante tutto il periodo della squalifica, non possono partecipare ad alcuna attività Brianza Tornei, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore. Le squalifiche comminate durante il Campionato, sia nel corso della stagione, sia nel corso della FINALI PROVINCIALI, che, per diversi motivi di "inapplicabilità", non venissero scontate, verranno comunque scontate nel corso del Campionato 2015-2016.

REGOLA 21 - SANZIONI A SOCIETÀ¹-DIRIGENTI-GIOCATORI.

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Ammenda alla Società.

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:

- Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibilità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;
- Annullamento del tesseramento giocatore;
- Inibizione del Dirigente o facente funzione.

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:

- Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Squalifica al giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del C.O., per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
- Ammenda alla Società.

d) Dirigenti - Tecnici-Collaboratori- inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):

- Inibizione/squalifica con recidiva;
- Ammenda alla Società.

e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori. (vedi paragrafo C)

REGOLA 22 - INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

- D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto del Ddg, osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

- SU RECLAMO DELLA SOCIETÀ¹

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

REGOLA 23 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI.

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati.

Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITÀ DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' D.d.g.;
- 2) reclami per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate;
- 3) reclami per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg;
- 4) reclami ammende fino a € 51,00 .

RIGETTO DEI RICORSI

a) REGOLA 23 - par. A (oltre tassa reclamo non versata)

- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

b) REGOLA 23 - par. B (oltre tassa reclamo non versata)

- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti

c) REGOLA 23 - par. C (oltre tassa reclamo non versata)

- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^a Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro 24 ore susseguenti la gara a cui ci si riferisce.

Entro cinque giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato a mano c/o ufficio Brianza Tornei, i motivi dettagliati del reclamo.

Se tale ricorso riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria di Brianza Tornei). La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

REGOLA 24 - SANZIONI PECUNIARIE

AMMENDE A SOCIETA' (OLTRE LE SANZIONI DISCIPLINARI)

RITARDATA PRESENZA IN CAMPO € 10,00

DIVISA INCOMPLETA € 5,00

MANCANZA NUMERO DI MAGLIA € 3,00

DIVISE NON REGOLAMENTARI € 5,00

V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione € 50,00

V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione € 75,00

V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo € 20,00

V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare € 75,00

V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta € 150,00

V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti € 150,00

V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore € 100,00

V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato € 50,00

V.D. DELIBERA 4 - giocatore F.I.G.C. € 100,00



REGOLA 25 - COLORI SOCIALI.

Le Società all'atto dell'iscrizione, sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori

sociali. Qualora nelle gare le squadre ospitanti o prime nominate dovessero presentarsi con colori uguali o confondibili con quelli della squadra avversaria, (decisione a discrezione del D.d.g.) dovranno sostituire le proprie con altre di riserva di altro colore e comunque non confondibile. Le Società ospiti dovranno comunque presentarsi sempre con le maglie con il colore dichiarato. Si invitano comunque i Dirigenti ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie.

REGOLA 26 – PARASTINCHI e SCARPE.

E' fatto obbligo l'uso dei parastinchi. Ne consegue che i giocatori per poter partecipare alle gare devono indossarli. I giocatori che, incuranti dell'obbligo, vengano sorpresi dal D.d.g. senza parastinchi, saranno invitati a uscire dal campo per indossarli, al fine di poter prendere nuovamente parte alla gara. I giocatori che usano scarpe da calcio (quindi non regolamentari per il calcio a5) potranno essere invitati ad uscire dal campo dal D.d.g. su esplicita richiesta di una delle due squadre; il giocatore potrà riprendere la partita solo nel caso abbia indossato scarpe regolamentari.

REGOLA 27 - NUMERAZIONE MAGLIE.

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.g., queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. La numerazione dovrà essere dal n° 1 al n° 99.

E' consentito, in caso di necessità, l'uso di pettorine che comunque dovranno essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza, verrà sanzionata con ammenda a carico delle Società inadempienti.

REGOLA 28 - COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE.

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene inviato ogni sabato entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta esposto in bacheca e inviato al servizio di informazione collegato. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del C.O. dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo.

REGOLA 29 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE.

L'iscrizione e partecipazione al Campionato sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

REGOLA 30 - LEGGE SULLA PRIVACY.

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati.

Le Società, con l'iscrizione e il tesseramento dei propri giocatori e Dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche, a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

REGOLA 31 - NORME NON CONTEMPLATE.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e Norme di partecipazione, si fa riferimento, alle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne FIGC).